



CITTA' DI COPERTINO

- Provincia di Lecce -

73043 COPERTINO (Lecce) – Via Malta, 10

Tel: 0832/938311 - Fax 0832/933522 - C. F. 80008830756 - P. IVA 02255920759

PEC: comunecopertino@pec.rupar.puglia.it

www.comune.copertino.le.it

AVVISO PUBBLICO

Per la partecipazione alla manifestazione denominata
“Festa della Madonna della Grottella 2025”

IL RESPONSABILE SUAP

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 07.04.2025
Vista la Determina n. 347 del 10.04.2025 è stato approvato il seguente Avviso con relativi allegati e planimetria

RENDE NOTO

che, nel giorno 22 Aprile 2025, si svolgerà la tradizionale
" Festa della Madonna della Grottella 2025"

Art.1- Ubicazione

La manifestazione avrà luogo nelle seguenti strade cittadine:

- Parco della Grottella;
- Via Grottella;
- Via Grottella Esterna;
- Via Padre Bonaventura Popolizio;
- Area adiacente al chiosco della Grottella;
- Area attigua al Santuario della Madonna della Grottella (per il parco giostre).

Art.2- Tipologie merceologiche ammesse

- a) Sono considerati prodotti “peculiari/tipici” della **Festa della Madonna della Grottella 2025**, le merci appartenenti alle seguenti gamme di articoli:
- prodotti artigianali locali;
 - dolci e frutta secca;
 - pesce marinato (scapece);
 - oggettistica tipica salentina;
 - piante, fiori e accessori;
 - libri e stampe;
 - complementi d’arredo (ceramiche, vetreria, cristalleria, ferro battuto, rame e ottone);
 - biancheria per la casa (pizzi e tendaggi);
 - bigiotteria e cosmesi;
 - accessori d’abbigliamento (sciarpe, foulard, piccola pelletteria);
 - articoli artistici;
 - giocattoli.
- b) I seguenti articoli, sono comunque ammessi:

- articoli scolastici;
- articoli casalinghi e dimostrativi.
- c) L'area adiacente al parco della Grottella sarà destinata alla somministrazione e vendita di alimenti e bevande;

Art.3- Assegnazione spazi

Sul percorso della fiera saranno individuati posteggi della lunghezza minima di mt. 3,00 e sino ad un massimo di mt 10,00 solo per gli autonegozi quali Food Truck fino ad un massimo di mt.12;

Art.4- Soggetti ammessi

Sono ammesse a partecipare alla “Festa della Madonna della Grottella 2025” le imprese individuali e le società, iscritte alla C.C.I.A.A. e titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipologia “A” e “B” di cui alla L.R. n. 24/2015.

Art.5- Presentazione della domanda- termini e modalità

Per partecipare alla “Festa della Madonna della Grottella 2025”, gli interessati dovranno far pervenire **regolare istanza, in bollo da € 16,00 (Allegato 1) completa di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, copia del permesso di soggiorno in corso di validità, se extracomunitari, copia dell'autorizzazione amministrativa e/o SCIA di commercio su aree pubbliche con cui l'operatore intende partecipare, se rilasciata da altro Comune, copia dell'eventuale autorizzazione igienico sanitaria e/o Registrazione sanitaria, nel caso di vendita di prodotti alimentari, copia del libretto di circolazione dell'automarket eventualmente utilizzato e modulo di dichiarazione di assolvimento di imposta di bollo (Allegato 2).**

Le istanze debbono pervenire presso il protocollo generale del Comune, in Via Malta, improrogabilmente **entro e non oltre le ore 12:00 del 15 APRILE 2025** pena esclusione, in una delle seguenti modalità:

- invio in modalità telematica tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: comunecopertino@pec.rupar.puglia.it
- presentazione cartacea all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Copertino;

Nella domanda dovranno essere indicate le generalità del richiedente, la sede dell'impresa di cui è titolare, l'indirizzo pec dell'impresa o del titolare della stessa, le specializzazioni merceologiche degli articoli che si intendono esitare in fiera, il numero e la data di iscrizione al Registro delle imprese, gli estremi dell'autorizzazione amministrativa e/o SCIAe dell'eventuale autorizzazione igienico sanitaria e/o Registrazione sanitaria nel caso di vendita di prodotti alimentari, nonché l'espressa indicazione dell'eventuale utilizzo di automarket e dichiarazione della misura effettiva, in esercizio, dello stesso.

La mancata presentazione della documentazione, l'inesatta o incompleta compilazione della domanda, ovvero la mancata apposizione delle marche da bollo e della firma su di essa, comporterà automaticamente l'esclusione all'assegnazione del posteggio.

Le istanze pervenute in data antecedente la data di pubblicazione del presente bando non saranno considerate valide.

Il modello di domanda può essere direttamente scaricato dal sito istituzionale www.comune.copertino.le.it, nella pagina Amministrazione - Atti e pubblicazioni nella sezione Avvisi Pubblici

Art.6- Criteri di assegnazione del posteggio

I criteri di assegnazione del posteggio saranno i seguenti:

- Presenza alla Festa della Grottella negli anni precedenti;
- Anzianità di iscrizione presso la Camera di Commercio;

Alla scadenza del termine ultimo della presentazione di domanda di partecipazione alla Festa della Grottella 2025 l'Ufficio stilerà un elenco con gli aventi diritto alla partecipazione della stessa in base alle risultanze della documentazione pervenuta;

L'ordine di assegnazione avverrà prioritariamente agli operatori che hanno partecipato alle edizioni precedenti ed a seguire agli operatori aventi diritto;

Rimane insindacabile l'assegnazione effettuata da parte dell'Ufficio Attività Produttive.

Art. 7- Assegnazione dei posteggi

L'assegnazione dei posteggi sarà effettuata direttamente presso il Parco della Grottella, mediante i criteri di cui all'art. 6 previo convocazione da parte dell'Ufficio Attività Produttive.

Eventuali informazioni inerenti l'assegnazione potranno essere assunte telefonicamente al nr. 3385363689

La mancata presentazione dell'operatore commerciale al momento dell'assegnazione del posteggio la stessa, costituisce rinuncia all'assegnazione del posteggio.

Il rilascio dell'autorizzazione, è subordinato alla esibizione:

- 1) ricevuta del versamento del Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico da effettuarsi con modello PagoPa che sarà consegnato dalla Ditta CNF Credit Network e Finance con sede a Copertino in via Cosimo Mariano;
- 2) ricevuta del versamento di € 5,00 quali Diritti istruttori per la partecipazione alla Festa (in allegato alla domanda)

La mancata esibizione delle attestazioni di versamento di cui ai punti 1 e 2, comporterà l'automatica decadenza dal diritto all'assegnazione del posteggio. Le autorizzazioni saranno inviate a mezzo pec o mail direttamente agli aventi diritto.

Art.8- Vendita prodotti

Durante la manifestazione è consentita esclusivamente la vendita degli articoli per cui l'operatore è stato ammesso.

E'fatto obbligo agli espositori di adeguarsi alla normativa vigente in tema di certificazione fiscale delle operazioni (scontrino fiscale oppure ricevuta fiscale) ed in materia igienico-sanitaria. **E'fatto assolutamente divieto di utilizzo di bombole e fiamme vive, di vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattina (è consentita la vendita di bevande solo in bottiglie PET prive del tappo di chiusura).**

In caso di inosservanza, il Comune di Copertino si riserva di adottare il provvedimento di espulsione immediata dell'operatore con conseguente riassegnazione dello spazio. In tale eventualità, l'espositore non avrà diritto a rimborso o indennizzo a nessun titolo e perderà ogni diritto di priorità relativo all'anzianità di presenza per le edizioni successive della manifestazione.

Art.9- Modalità di gestione e allestimento dei posteggi

L'allestimento dello spazio è a cura di ciascun operatore autorizzato.

I banchi, le strutture mobili e gli automarket, dovranno essere sistemati negli appositi spazi assegnati dall'Amministrazione Comunale, senza invadere le superfici in eccedenza con carrelli ed

altre attrezzature di vario genere.

Ogni espositore deve mantenere in ordine il proprio spazio. E' assolutamente vietato lasciare in vista materiale da imballaggio, cartoni ecc.

I titolari di posteggio hanno l'obbligo tassativo di tenere nelle rispettive strutture un estintore in piena efficienza ed appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti provvedendo a mantenere perfettamente pulito lo spazio occupato.

E' severamente vietato il pernottamento degli operatori commerciali e dei loro collaboratori all'interno della struttura adibita alla vendita ovvero in prossimità dell'area destinata al posteggio. Ad operazioni di montaggio ultimate gli autofurgoni ed i mezzi di trasporto non potranno sostare sul marciapiede;

Entro le ore 22:00 del 22.04.2025 tutte le strutture dovranno essere obbligatoriamente rimosse e lo spazio dovrà essere lasciato sgombro da mezzi e nettezza.

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali furti o danneggiamenti tanto nelle ore diurne che notturne.

Art. 10- Spese a carico degli espositori

Ogni operatore dovrà versare anticipatamente l'importo di Euro 5,00 quale importo per spese di istruttoria pratica effettuando apposito versamento su c/c. 13015730 intestato a Comune di Copertino causale Diritti istruttori Grottella 2025 o Iban IT 38 U 05262 79748 T20990001295 presso Banca Popolare Pugliese.

Ogni operatore dovrà provvedere, altresì, al pagamento del Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da effettuarsi esclusivamente con modulo PagoPa da richiedere presso la Ditta CNF Credit Network e Finance sita a Copertino alla via Cosimo Mariano (Ref. Incaricato Sig. Viva Giuseppe cell. 329.1092148) orario di apertura al pubblico Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00 ed il Martedì e Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30.

Art. 11- Obblighi e divieti

- Nessun operatore potrà utilizzare più di un posteggio nella stessa fiera;
- La durata della concessione del posteggio è limitata ai soli giorni della fiera;
- E' tassativamente vietato: il subaffitto e la cessione a terzi della propria struttura, l'occupazione di spazi diversi da quelli assegnati;
- Ogni operatore dovrà assicurare la propria presenza continua, nella postazione assegnatagli, durante gli orari di svolgimento della manifestazione. E' consentita la rappresentanza su atto di delega esclusivamente ai collaboratori familiari di cui all'art.230 bis del codice civile, ai lavoratori dipendenti e ai soci il cui nominativo dovrà essere dichiarato dall'operatore all'atto del ritiro dell'autorizzazione, ed annotato sul titolo stesso; nel caso di società regolarmente costituita, i soci possono svolgere l'attività purché il loro nominativo sia indicato nel titolo abilitativo. L'esercizio da parte del delegato è consentito a condizione che durante l'attività di vendita questi sia munito del titolo originale dell'autorizzazione amministrativa e/o (scia/dia) del titolare delegante, dell'atto di delega e della documentazione comprovante la qualità di socio, dipendente o coadiutore familiare da esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza;
- E' tassativamente vietato l'utilizzo di bombole e fiamme vive, di vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattina (è consentita la vendita di bevande solo in bottiglie PET prive del tappo di chiusura).
- E' in generale vietato quanto possa arrecare pregiudizio o disturbo o danno al regolare svolgimento della manifestazione o alla quiete pubblica, ogni forma di inquinamento acustico, di pubblicità visiva o sonora all'esterno della struttura, il deposito di materiali o involucri all'esterno della propria postazione, l'utilizzo di fiamme o emissioni di gas;
- I banchi, le strutture e gli automarket, dovranno essere sistemati negli appositi spazi, senza

- invadere le superfici in eccedenza con carrelli ed altre attrezzature di vario genere;
- Gli operatori commerciali assegnatari di posteggio per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sono soggetti all'osservanza alle norme igienico-sanitarie e pertanto dovranno essere preventivamente muniti delle relative autorizzazioni da esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza;
 - E' fatto obbligo, a tutti gli operatori commerciali assegnatari di posteggi, di tenere esposto in modo ben visibile il titolo autorizzativo all'occupazione del posteggio da esibire su richiesta agli Ufficiali ed Agenti delle Forze Pubbliche, nonché agli incaricati del Comune;
 - E' severamente vietato il pernottamento degli operatori commerciali e dei loro collaboratori all'interno della struttura adibita alla vendita ovvero in prossimità dell'area destinata al posteggio;
 - I titolari di posteggio hanno l'obbligo tassativo di munirsi di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti al fine di rispettare le norme igienico-sanitarie, provvedendo a mantenere perfettamente pulito lo spazio occupato;
 - Ad operazioni di montaggio ultimate gli autofurgoni ed i mezzi di trasporto non potranno sostare sul marciapiede;
 - E' vietato esitare articolo diverso da quello indicato nella domanda da ciascun operatore anche se comunque, ricompreso tra i "prodotti" elencati al precedente art. 2.
 - La presentazione della domanda comporta l'accettazione delle condizioni del presente bando e delle norme e regolamenti vigenti; in caso di inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui al presente articolo, il Comune di Copertino si riserva di adottare **il provvedimento di espulsione immediata dell'operatore con conseguente riassegnazione dello spazio. In tale eventualità, l'espositore non avrà diritto a rimborso o indennizzo a nessun titolo e perderà ogni diritto di priorità relativo all'anzianità di presenza per le edizioni successive della manifestazione.**

ART 12- Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni sopra richiamate saranno inoltre punite con l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 29, c. 2 del D.Lgs n. 114/98.



Il Responsabile Suap
Arch. J. Pietro Antonio GRECO

